

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione V BIS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di NAPOLI - Sez. V Bis - nella persona del magistrato

dott.ssa Monica Cacace ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 012, avente ad oggetto : opposizione a pre-  
celto

RA

lett.te dom.to in Napoli alla [redacted] presso

lo rapp.ta e difende

OPPONENTE

E

lett.te dom.to in persona del Irpt, elett.te dom.ta in Napoli alla [redacted]

presso [redacted] Cardarelli che la rapp.ta e difende

OPPOSTA

NONCHE'

[redacted], elett.te dom.to in Napoli alla [redacted] presso

rapp.ta e difende

INTERVENTORE VOLONTARIO

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione V BIS

**Conclusioni:** gli avvocati costituiti concludevano come da verbale di udienza del  
29.05.2014.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

\_\_\_\_\_ con atto di citazione notificato al \_\_\_\_\_ per-  
sona del Irpt, proponeva opposizione al precetto da quest'atto notificatogli in  
data 23.03.2012 e chiedeva così provvedere: "...sospensione dell'esecuzione prean-  
nunciata con l'atto di precetto...accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia  
dell'atto di precetto...; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio..."  
(cfr.: atto di citazione).

La società \_\_\_\_\_ spa in persona del Irpt, nel costituirsi accettava  
l'inaammissibilità e l'infondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva il ri-  
getto con vittoria di spese.

\_\_\_\_\_ spiccava intervento volontario nella presente procedura e  
chiedeva così provvedere: "...pravo accertamento della natura liberale dell'atto di  
concessione di Impresa per voto del \_\_\_\_\_ dell'11.10.2010, repertorio n  
\_\_\_\_\_ nel rapporto tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dichiarare sussis-  
tente il diritto di esso \_\_\_\_\_ ad opporsi ex art. 563 c.c. all'atto de-  
quo" (cfr.: atto di intervento).

Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni così come richiamate in  
epilogo, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione del termine  
di gg 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione proposta da [redacted] è infondata.

Sul punto rileva il Tribunale che il rapporto contrattuale tra l'opponente e l'Istituto di credito opposto è disciplinato dai contratti di conto corrente e conto anticipo indicati in citazione e relativamente ai quali è stata prodotta la documentazione allegata agli atti di causa da entrambe le parti in lite.

Con l'atto di opposizione portato all'attenzione di questo giudice, però, l'attore deduce che l'atto di precetto sarebbe nullo per i seguenti motivi: 1) esorbitanza dell'importo richiesto con il precetto in rapporto al titolo; 2) insussistenza del credito vantato *ex adverso* in ragione dell'inesistenza e invalidità del rapporto fondamentale richiamato nel titolo esecutivo.

Il primo motivo è infondato. Sul punto si osserva che con l'atto di "costituzione di garanzia per debiti scaduti" dell'11.10.2010 per mezzo del quale la parte opposta ha evidentemente operato una ricognizione del suo debito con efficace confessione a fronte di una documentazione bancaria già in suo possesso o che comunque avrebbe potuto richiederla (come ha tardivamente fatto), in applicazione del disposto di cui all'art. 119 TUB, si è voluta di addvenire alla stipula del detto atto che prima di introdurre il presente giudizio. D'altra parte, poi, occorre evidenziare che la documentazione presentata dall'Istituto di credito opposto già con la comparsa di costituzione e risposta (e che costituisce la documentazione sia l'iscrizione a sofferenza del debito dell'opponente che l'ulteriore esposizione dallo stesso maturata successivamente alla ricognizione del 2010), non risulta in alcun modo impugnata né risulta esplicitata dal punto di vista contabile una diversa ricostruzione dei rapporti debitoriali riprodotti. Nulla, infine, risulta documentato circa il dedotto stato di bisogno in cui l'opponente assume genericamente di essersi trovato in occasione di detto atto negoziale. Stato di bisogno, per altro, smentito dalle offerte transattive documentate dalla medesima parte opposta.

Il secondo motivo di opposizione, infine, risulta formulato in termini estremamente generici con il libello introduttivo ed avrebbe dovuto essere preceduto da una verifica contabile da parte dell'intimato, previa eventuale acquisizione della na-



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

cessaria documentazione dallo stesso eventualmente non conservata mediante richiesta all'Istituto di credito ex art 119 TULB. In ragione di precisi dati contabili, che l'istante aveva non solo il diritto ma anche l'onere di procurarsi (e che in esecuzione del contratto di c/c aveva comunque trimestralmente ricevuto), avrebbe potuto proporre dettagliata contestazione circa le singole partite contabili eventualmente ritenute errate e/o illegittime.

L'opposizione, dunque, deve essere respinta.

L'intervento nella presente procedura da parte di [redacted] è evidentemente inammissibile e infondato. Quest'ultimo, infatti, nella motivazione di figlio della parte oppponente e [redacted], terzo datore di ipoteca in favore della parte precettante, invoca la disposizione di cui all'art. 563 c.c. al fine di ottenere la seguente statuizione: "...previo accertamento della natura liberale dell'atto di concessione di ipoteca per notai [redacted] dell'11.10.2010, repertorio n° 6882, nel rapporto tra [redacted] e [redacted] dichiaro sussistente il diritto di esso [redacted] ad opporsi ex art 563 c.c. all'atto de quo" (cfr.: atto di intervento).

Orbene, rileva il tribunale che la chiesta prima è fondata su una fantasiosa interpretazione della normativa invocata nell'atto di intervento ed in particolare su di una disposizione quale quella di cui all'art. 563 c.c., dattata nell'interesse degli eredi legittimari ed è rubricata "azione contro gli aventi causa del donatari soggetti a riduzione". Tale disposizione, in particolare, nel disciplinare un aspetto dell'azione di riduzione che spetta ai legittimari presuppone l'apertura di una successione e la lesione del diritto successorio riconosciuto dalla legge ai legittimari (lesione che, nel caso di specie, non è nemmeno dedotta nei termini necessari a configurare nemmeno una potenziale lesione degli eventuali futuri diritti dell'interveniente rispetto al patrimonio della sua dante causa).

L'intervento, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso, l'opposizione deve essere respinta mentre deve essere dichiara-

to inammissibile l'intervento spiegato da [redacted]

Le spese del giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V BIS

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede :

1. Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED]
2. Dichiarà inammissibile l'intervento proposto da [REDACTED]
3. condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del [REDACTED] in persona del lrot e le liquida in € 340,00 per spese ed € 2.200,00 per competenza.

Così deciso in Napoli, il 02.11.2014

Il Giudice

dott.ssa Monica [REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Opp. 4/10/14 - P.Q.M. 06/11/14 - 1 R. P.T. 2014

IL CANCELLIERE

